

4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:

Per la Repubblica italiana	Corrispondenza (in Inglese)	Per la Repubblica argentina
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	ESTRICTAMENTE SECRETO Y CONFIDENCIAL
SEGRETO	SECRET	SECRETO
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	CONFIDENCIAL
RISERVATO	RESTRICTED	RESERVADO

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

6. Le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.

7. Il trasferimento a terze Parti o ad Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la difesa prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta delle rispettive Autorità competenti.

8. Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo sulla sicurezza che verrà stipulato dalle rispettive competenti Autorità per la sicurezza o da Autorità designate a tale scopo dalle Parti.

Articolo 9

Risoluzione delle controversie

Qualunque controversia riguardante l'interpretazione o l'attuazione del presente Accordo sarà risolta mediante consultazioni e negoziazioni dirette tra le Parti e attraverso i rispettivi canali diplomatici.

Articolo 10

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui ciascuna Parte informerà l'altra, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive procedure nazionali prescritte per l'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Il presente Accordo sostituirà, al momento della sua entrata in vigore, l'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, sottoscritto a Roma il 6 ottobre 1992 ed entrato in vigore il 21 luglio 1997 a durata indeterminata.

Articolo 11

Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi

1. Con il consenso di entrambe le Parti, sarà possibile stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della

cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili.

2. I Protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformità alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo.

3. Il personale debitamente autorizzato dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa della Repubblica argentina verificherà, svilupperà ed eseguirà i Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi Protocolli aggiuntivi, su basi d'interesse reciproco, in stretto coordinamento con il Ministero degli affari esteri di entrambi i Paesi, per gli aspetti di pertinenza e con le competenti Autorità per la Sicurezza, per gli aspetti riguardanti le informazioni classificate.

4. Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite uno Scambio di Note, attraverso i rispettivi canali diplomatici.

5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell'articolo 10 (entrata in vigore) del presente Accordo.

Articolo 12

Durata e termine

1. Il presente Accordo resterà in vigore fino a quando una delle Parti decida, in qualsiasi momento, di denunciarlo.


2. La Parte che intende denunciare l'Accordo notificherà all'altra Parte per iscritto la propria decisione attraverso i rispettivi canali diplomatici. La denuncia entrerà in vigore novanta giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica.

3. La risoluzione del presente Accordo non influirà sui programmi e le attività in corso previste nell'ambito del medesimo Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto a Roma il 12 settembre 2016 in due originali, entrambi nella lingua italiana e spagnola, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ARGENTINA



LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1086):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Enzo Moavero MILANESI e dal Ministro della difesa Elisabetta TRENTA (Governo CONTE-I) il 22 febbraio 2019.

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione) in sede referente il 7 marzo 2019, con pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 2ª (giustizia), 4ª (difesa) e 5ª (bilancio).

Esaminato dalla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 30 luglio 2019 e il 15 luglio 2020.

